

Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 28.11.2013_

OGGETTO: Nomina del revisore dei conti per il triennio 1° gennaio 2014 –31 dicembre 2016.

Il relatore comunica:

L'art. 39 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L s.m. prevede che, nei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, la revisione economico-finanziaria sia affidata ad un revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, e venga scelto tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili,

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 40 41 42 e 43 del D.P.Reg. in parola, il revisore dei conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta; ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente e, una volta nominato, dovrà adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio; egli collabora, altresì, in conformità allo Statuto ed al regolamento, con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. La carica di revisore dei conti è incompatibile con quelle di consigliere comunale, di amministratore o revisore dei conti di forme associative e di cooperazione intercomunali, di azienda speciale o società per azioni che gestiscono servizi pubblici del Comune interessato;

Il compenso per i revisori è stabilito nella deliberazione di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della Giunta Regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale, tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente;

Con deliberazione consiliare n. 28 del 14.10.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato, per il triennio 2011-2013 revisore dei conti del Comune di Castelnuovo il dott. Ruggero Trentin , regolarmente iscritto al numero 58595 nel registro dei Revisori Contabili,

Rilevato che è necessario procedere ad una nuova nomina;

Atteso che:

- a tal proposito e' stato affisso all'albo un avviso prot. 4253 dd. 09.09.2013 in base al quale che gli interessati avrebbero potuto fare domanda entro il 26.09.2013;
- alla scadenza del termine sono pervenute n. 02 domande ;

Tenuto presente che entrambi i professionisti che hanno presentato la propria candidatura risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente e di adeguata professionalità a ricoprire l'incarico,

Vista la proposta del Sindaco di nominare Revisore dei conti del Comune di Castelnuovo per il triennio 2014-2016 il dott. Ruggero Trentin, iscritto nel registro dei Revisori Contabili, che ha manifestato la propria disponibilità all'assunzione dell'incarico, dichiarando altresì di essere in possesso dei requisiti di legge e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione e la proposta di affidare per il triennio 2014-2016, l'incarico di revisore dei conti in argomento al dott. Ruggero Trentin , regolarmente iscritto dal 12.04.1995 al n. 58595 nel registro dei Revisori Contabili di cui al DLgs 27 gennaio 1992 n.88; ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'incarico in parola;

Rilevato che il circolare regionale n. 2/EL/2002 sono stati fissati i compensi massimi annui lordi attribuibili ai revisori dei conti dei comuni ed altri Enti Locali a far data dal 01.10.2002;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e contabile dal 1 Responsabile dell'Ufficio Ragioneria così come richiesto dall'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10 ivi compresa l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 17 comma 27, della L.R. 23.10.1998, n. 10;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.4/L,

Visto il D.P.G.R. 31.07.1996 n. 10/L recante "Regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti dei Comuni, già emanato con D.P.G.R. 20 maggio 1993 n. 7/L";

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e ss.mm., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di n. 11 , astenuti n. 0 contrari n. 0 su n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di nominare, per i motivi in premessa esposti, previa autorizzazione da parte del Comune di Borgo Valsugana dal quale dipende, revisore dei conti del Comune di Castelnuovo per il triennio 1° gennaio 2014 –31 dicembre 2016, il dott. Ruggero Trentin , regolarmente iscritto al numero 58595 nel registro dei Revisori Contabili;
2. Di dare atto che lo stesso ha dichiarato di accettare l'incarico e che non si trova in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla vigente normativa;
3. Di determinare il relativo compenso annuo nella misura di Euro 3.000,00.= oneri compresi, e di dare atto che la spesa sarà prevista al cap. 20 del bilancio 2014 e successivi;
4. di prendere atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 54 comma 2 della L.R. 4 gennaio 1993 n.1 s.m.;
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.